

## ICI

ICI- Classamento Proposta di variazione-Validità-Criteri.

*Sent. n. 208 del 30/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-  
Relatore Paparelli- Cesarini/Comune Roma*

Qualunque proposta di variazione del classamento per avere il crisma dell'ufficialità deve provenire dall'Ufficio del Territorio, sicché una qualsiasi eventuale proposta conciliativa basata su colloqui privati intercorsi tra il contribuente ed il tecnico incaricato del sopralluogo non può essere ritenuta rilevante ed, al limite, può valere come atto interno privo di efficacia esterna.

ICI-Rendita catastale-Atti anteriori al 1/1/2000-Comunicazione al contribuente-Necessità-Esclusione.

*Sent. n. 201 del 15/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-  
Relatore Macaluso- Ma.RA srl/Comune di Roma*

Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale anteriormente al 1/1/2000 sono dotati d'immediata operatività anche in assenza di comunicazione o notificazione della stessa al contribuente.

Rif. Normativi:DLgs n.504/,art.11,comma 3;Regolamento Comune di Roma ,art.14,comma 4.

ICI-Prima dichiarazione-E' valida anche per gli anni successivi-  
Modifica da parte del contribuente-Possibilità.

Area occupata da impianti tecnologici ancorati al suolo-Tassabilità-.

*Sent. n. 11 del 13/2/2007-CTR del Lazio - Sez.27-Presidente Mongiardo-  
Relatore Pucci-Telecom italia spa/Comune di Pomezia.*

La dichiarazione ICI, ai sensi dell'art.10, comma 4, del DLgs n.504/1992, ha effetto anche per gli anni successivi d'imposta a meno che il soggetto passivo d'imposta non provveda ad effettuare una nuova dichiarazione con la quale segnalare le intervenute modifiche, tali da influire sulla base imponibile, come nel caso in cui il contribuente

ritenga che la categoria catastale precedentemente dichiarata non risulti corretta e congrua con la tipologia dell'immobile.

L'area occupata da impianti tecnologici costituiti da una moltitudine di antenne ed impianti ancorati al suolo non possono ricondursi ai microripetitori esclusi dall'imposizione ICI e, pertanto, sono tassabili.

Rif normativi: DLgs n.504/1992, art.10, comma 4.

**ICI-Soggetto passivo-Curatore dell'eredità giacente.**

*Sent. n. 246 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Pugliese-Relatore Paparelli-Lorè/Comune di Roma .*

Il soggetto passivo dell'ICI per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quello dell'atto pubblico con il quale il contribuente dichiara di accettare l'eredità è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente.

**Ici-Agevolazioni Comune di Roma-Comportamento concludente contribuente-Rilevanza-Mancata presentazione della richiesta da parte del contribuente-Irrilevanza-.**

*Sent. n. 106 del 3/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Lory sas di Pontecorvo Giordana e C./Comune di Roma.*

Sulla materia della concessione di agevolazioni ed esenzioni si è formata nel corso del tempo una giurisprudenza costante, poi trasfusa in un provvedimento normativo con il DPR n.442/1997, secondo la quale l'opzione e la revoca di regimi di determinazione d'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Nella specie, il Comune di Roma aveva provveduto con apposita deliberazione di statuire aliquota agevolata per gli immobili adibiti a sede di attività commerciale, però gestita dallo stesso proprietario dell'immobile, vincolandone la concessione ad apposita istanza da presentare nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

I giudici, verificata che la condizione era pienamente soddisfatta sotto il profilo sostanziale, hanno ritenuto la prescritta dichiarazione solo una previsione formale inidonea per rifiutare l'agevolazione.

Rif. Normativi: DPR n. 442/1997; L. n. 289/2002, art. 13; L. n. 350/2003, art. 2, comma 33.

NOTA

Il DLgs n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, conferisce ai Comuni la potestà di stabilire, al fine della determinazione dell'imposta, un'aliquota da fissarsi dal 4 al 7 per mille, con la possibilità di prevedere agevolazioni ed esenzioni per situazioni particolari da stabilire con delibera comunale.

Il Comune di Roma aveva provveduto a deliberare l'aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad attività commerciale gestita dallo stesso proprietario dell'immobile, vincolando la concessione dell'agevolazione alla presentazione di apposita istanza.

I giudici hanno ritenuto la prescritta dichiarazione una previsione formale e, nella specie, surrogata adeguatamente dalla concreta situazione sostanziale della gestione da parte del proprietario dell'attività commerciale svolta nell'immobile soggetto all'imposizione.

ICI-Base imponibile-Rendita catastale-Rettifica da parte del Comune ex art. 11, comma 2, del DLgs n. 504/1992-Esclusione.

Sent. n. 134 del 19/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Liotta-Relatore Moscaroli-Comune di Montalto di Castro/Enel produzione spa.

L'art. 5, comma 2, del DLgs n. 504/1992, in tema di base imponibile ICI, fissa incontrovertibilmente il parametro di riferimento nella rendita iscritta a catasto.

Pertanto, non è legittimo l'accertamento del Comune basato sul disposto di cui all'art. 11, comma 2 del DLgs citato nella parte in cui prevede che il Comune può procedere "alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nell'ipotesi d'infedeltà, incompletezza o inesattezza per accertare l'eventuale maggiore imposta", trattandosi di norma puramente procedimentale e non sostanziale, nel senso che contiene la

regolamentazione degli strumenti accertativi a disposizione dell'Ente per la liquidazione dell'eventuale maggiore imposta.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,artt.5,comma 2,n.11,comma 2,n.10.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.6314/2005

Ici-Rendita catastale-Rettifica da parte del Comune-Esclusione-Enorme divario con realtà-Intervento del giudice-Possibilità.

Sent. n. 25 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore Guidi-Tortora/Comune di Roma.

L'affermazione del Comune circa la propria incompetenza alla rettifica delle rendite catastali è esatta,ma non tenere conto dell'enorme divario esistente tra rendita catastale e realtà,parametrando l'ICI ad un valore del tutto irrealistico,significherebbe compiere un atto d'ingiustizia.

NOTA

I giudici, dalla consultazione degli atti, avevano rilevato che il dato della rendita catastale era relativo ad un locale di 7,5 vani,mentre l'effettivo sviluppo metrico era di 6mq e,pertanto,accoglievano l'appello del contribuente.

Quando l'Agenzia del territorio assegna la rendita, il Comune non può fare altro che recepire tale indicazione,senza potere esercitare alcun potere discrezionale.

L'art.5 del DLgs n.504/1992 in tema di ICI prevede,per la determinazione del valore dei fabbricati,il riferimento alla rendita risultante in catasto.

Trattasi di criterio esclusivo non suscettibile di deroga.

Pertanto,l'accertamento del Comune che ha inteso riliquidare l'imposta sulla scorta di proprie valutazioni tecniche prescindendo dei dati catastali,ritenendosi in ciò legittimato in caso d'infedele dichiarazione ai sensi dell'art.11,comma 2,del DLgs citato, è illegittimo(vedi sentenza della CTR n.134/2/2007).

In materia di imposta comunale sugli immobili, il giudice tributario ha il potere ed il dovere di determinare l'entità dell'imposta alla luce dell'esatta e definitiva determinazione

delle rendite catastali che emerge nel corso del giudizio(Cass. n.213/2005).

**ICI-Caserma dei carabinieri- Classamento-Destinazione speciale con Cat.D-Condizioni.**

**Sent. n. 297 del 12/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-Tecnofin snc/Ag. Territorio Viterbo.**

La caserma dei carabinieri con parti destinate ad uffici,altre ad abitazioni e garages, chiusa con recinzione e servita da particolari impianti è sicuramente da classificare come unità a destinazione speciale con categoria D.

Prassi:CM n.13428 del 31/10/2000.

**ICI-Costruzione rurale-Proprietario pensionato e non residente nel Comune-Esenzione-Sussiste.**

**Sent. n. 129 del 8/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore-Pennacchia-Comune di Viterbo/Stefanoni.**

Per il fabbricato che presenta i requisiti oggettivi della ruralità sussiste il diritto all'esenzione dell'ICI anche quando il proprietario, pensionato per l'attività svolta in agricoltura,non abbia la partita IVA e non è residente in quel Comune.

Rif. Normativi:DL n.557/1993,art.9 conv.L.133/1994.

Prassi:CM n.272E del 1996.

**ICI-Cantina sociale cooperativa-Terreni dei soci-Strumentalità-Sussiste-Esenzione-Legittimità.**

**Sent. n.102 del 28/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Gotto d'oro coop.srl/Comune di Marino.**

L'attività di una cantina sociale costituita in forma cooperativa deve qualificarsi agricola per connessione tecnica con quelle di coltivazione nei diversi fondi dei soci,anche in mancanza di un terreno di proprietà. Pertanto,gl'immobili di proprietà della cooperativa devono intendersi strumentali all'esercizio dell'attività agricola, con la conseguenza che

essi devono essere sottratti a qualunque forma di autonoma e specifica incisione fiscale compresa l'applicazione dell'ICI.

#### NOTA

Per i giudici della sentenza massimata si devono considerare agricole le attività di raccolta delle uve conferite dai soci e di vendita delle stesse effettuate da una cantina sociale cooperativa, a nulla rilevando che l'attività della cantina sociale non sia connessa alla coltivazione di fondi di sua proprietà.

L'attività di una cantina sociale, anche se dotata di autonoma personalità giuridica, è da ritenere meramente sostitutiva di quella dei singoli coltivatori associati e perciò connessa, soggettivamente ed oggettivamente, con l'attività agricola degli stessi.

Peraltro, anche la titolarità dell'immobile in capo alla cooperativa va inquadrata secondo le regole dell'*universitas* di persone che mettono insieme i loro beni ed il loro lavoro per raggiungere uno scopo comune portando ad una immedesimazione tra la cooperativa ed i singoli soci.

L'iscrizione degli immobili rurali nel nuovo catasto dei fabbricati, introdotta dall'art. 9, comma 3, del DL n.557/1993 (convertito dalla legge n. 133/1994), comporta, di principio, quello dell'identità soggettiva fra il possessore del fabbricato e il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno ed esenta dall'ICI i fabbricati rurali di cui sia accertata la connessione funzionale alle attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Questa norma ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass. n.18854/2005), per cui prima di questa legge il fabbricato rurale delle cooperative era soggetto ad ICI, in quanto non poteva essere considerato tale ai fini fiscali perché di proprietà della cooperativa agricola e non dei singoli soci, a loro volta, proprietari dei terreni ove sono prodotti i beni alla cui

trasformazione e commercializzazione è adibito il fabbricato stesso.

Per Cass. n.1330/2003 i fabbricati appartenenti ai soci di una cooperativa agricola ed insistenti su terreno di proprietà della cooperativa, relativa anche per il 1993 ed il 1994, hanno diritto all'agevolazione di legge.

I fabbricati alle attività agricole, di cui deve essere data prova della strumentalità, hanno sempre, ai fini catastali, natura rurale, anche quando abbiano altri requisiti propri delle case di lusso (Cass. n.9760/2003)

#### ICI-Classamento errato-Efficacia-Retroattiva.

Sent. n.120 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Orsini/Comune di Roma.

L'annullamento in autotutela dell'accertamento di un pregresso provvedimento di accatastamento ha efficacia retroattiva dalla data del classamento errato; altrettanto dicasi per l'effetto del provvedimento giurisdizionale che modifichi la rendita catastale erroneamente attribuita.

Nella specie, la rendita definitiva, trovando origine da una variazione comunicata dalla contribuente in epoca antecedente, doveva essere utilizzata anche per gli anni anteriori all'iscrizione, indipendentemente dall'intervenuta o meno notificazione della nuova rendita.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1992, art.5, comma 5; L. n.342/2000, art.74.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.15862/2005.

#### ICI-Variazione rendita catastale-Efficacia-Retroattività-Esclusione-Decorrenza-Solo dall'anno d'imposta successivo.

Sent. n.201 dell'8/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Santoro-Relatore Masi-Comune di Roma/Toccacelli.

Le variazioni apportate alla rendita catastale non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, le variazioni del classamento catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso

del quale le modifiche stesse sono state annotate negli atti catastali (c.d. "messa in atti").

DLgs n.504/1992, artt. n.5 e n.11.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.20854/2004.

Prassi: CM n.4/F/2001

NOTA

Le variazioni delle risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato o della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, od a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente non si sottraggono alla regola di carattere generale della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cd. "messa in atti").

Infatti, ai sensi dall'art. 5, 2° comma del DLgs n. 504/1992 per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione (Cass. n.20854/2004).

Anche in caso di distruzione di un fabbricato dovuta ad un incendio il provvedimento di variazione della rendita opera *ex nunc* e non retroattivamente. L'immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto non utilizzato va assoggettato ad ICI ridotta del 50% ai sensi dell'art. 8, comma I, della legge citata (Cass. n.13230/05).

ICI-Cartella di pagamento-Ricorso ed appello-Errore segnalato dal ricorrente- Verifica da parte del Comune ed annullamento pretesa in autotutela-Necessità-Verifica autonoma da parte del Concessionario-Necessità-Condanna alle spese solidalmente di entrambi- Legittimità.

Sent. n.291 del 8/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Consiglio-Concessionario GERIT spa/Corsano.

Al Comune che, dopo essergli stato notificato il ricorso, non si attiva per verificare l'errore in cui era incorso e che, in regime di



autotutela, non procede ad annullare la procedura impositiva, la condanna alle spese di giudizio da parte dei giudici è legittima.

Il Concessionario della riscossione, sulla scorta delle accezioni formulate dal contribuente con il proprio ricorso, non può esimersi dal verificare, in modo autonomo, se stia procedendo alla riscossione di un tributo inesistente e tanto meno dar corso ad iscrizione d'ipoteca giudiziale ed esecuzione immobiliare.

In caso contrario deve essere condannato solidalmente alle spese di giudizio con l'ente impositore.

NOTA

Non si conoscono precedenti su questa particolare responsabilità del Concessionario che secondo questi giudici deve effettuare una valutazione autonoma dell'atto impositivo.

ICI-Immobile nella disponibilità di un ente culturale-Esenzione-Solo se destinato in via diretta a tale attività.

Sent. n.127 del 10/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Amodio - Relatore Rizzi -Savim srl/Comune di Cerveteri.

La normativa dell'ICI riconosce l'esenzione per gli immobili destinati, per la mancanza di un reddito, in via diretta allo svolgimento di attività culturali, non già a quelli che siano stati oggetto di attività commerciale.

Nella specie la società immobiliare aveva affermato che l'immobile di sua proprietà era nella disponibilità di un'associazione con "scopi meramente culturali".

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,DPR n.601/1973,art. 5bis.

ICI-Beni non iscritti al catasto-Vendita fallimentare all'asta-Base imponibile-Valore dell'aggiudicazione-Esclusione-Applicazione parametri catastali-Necessità.

Sent. n.130 del 24/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Pugliesi- Relatore Belloni- Traiano parchi riuniti srl in liquid./Comune di Civitavecchia.

Anche per gl'immobili non iscritti al catasto e sottoposti alla vendita fallimentare la base imponibile dell'ICI non è il valore

dell'aggiudicazione definitiva dei beni posti all'asta, ma quello derivante dall'applicazione dei parametri catastali.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1992, art.5, comma 5.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.14148/2003

NOTA

Si deve osservare che l'art.44 del DPR n.131/1986 prevede, in materia di imposta di registro, che, nei casi di espropriazione forzata, la base imponibile sia costituita dal valore del bene determinato dal prezzo di aggiudicazione.

Del pari, la sentenza della Cassazione n. 5870/2001 ha ritenuto che non sia consentito alla Amministrazione attribuire, ai fini della applicazione dell'INVIM ad un immobile un valore superiore rispetto a quello realizzato in epoca successiva in sede di vendita forzata.

Come statuito nella sentenza della Cass. n.14148/2003), nella individuazione del valore venale in comune commercio cui deve essere raggugiata l'ICI, in base all'art. 5, 5° comma del DLgs n. 504/1992, il giudice non è vincolato dai parametri indicati nella norma, ma può far ricorso ad altri parametri adeguati ed idonei.

La procedura fallimentare dovrebbe perseguire interessi di carattere pubblico e, le vendite all'incanto dei beni che attraverso di essa vengono effettuate, anche per le forme di pubblicità assicurate dagli organi del fallimento, sono tali che dovrebbero assicurare il miglior prezzo di realizzo ai beni che vengono posti in vendita (di norma, secondo la stima peritale).

In caso di aggiudicazione a prezzo ritenuto basso dal giudice, si consente la sospensione della vendita e si permette ad altri soggetti di intervenire e proporre l'aumento di sesto, rispetto a quello di aggiudicazione.

Per la sentenza della Cassazione richiamata deve essere confermata la sentenza del giudice di merito che abbia fatto riferimento al prezzo finale di aggiudicazione delle aree vendute nell'ambito della liquidazione fallimentare.

### ICI-Fabbricato inagibile-Riduzione-Condizioni.

Sent. n.157 del 10/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-  
Relatore Castello-Iride 2000 srl/Comune di Roma.

L'art.1 del DLgs n.504/1992 prevede una riduzione del 50% dell'ICI per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati.

Ciò presuppone,attraverso la richiesta attestazione o perizia,un accertamento ed una preventiva formalizzazione di tale qualità.

Tale circostanza non risulta verificata con il deposito di una perizia da parte del contribuente, essendo condizione essenziale l'informazione da dare al Comune onde consentirgli il previsto accertamento.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,art.8;L.n.15/1968,art.4.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.4844/1987,Cass. N.7857/1987;Corte Cost.n.63/1982.

### ICI-Anno d'imposta 1993-Aliquota-Aumento-Retroattività-Ammissibilità.

Sent. n.75 del 21/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Zampi-  
Relatore Moroni-Comune di Palombara Sabina/Baldanza.

Il Comune,a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario,può deliberare la maggiorazione dell'aliquota ICI anche con efficacia retroattiva,essendo ciò previsto dall'art.25 del D.L. n.66/1999,convertito nella L. n.144/1999 e successive modificazioni.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,art.6;Dl n.66/1999,conv. Nella L. n.144/1999,art.25.

Rif. Giurisprudenziali:Corte Cost. n.229/1999 e 341/2000.

NOTA

La giurisprudenza della Regionale sul punto è divisa.

Nel senso della massima: n.15/26/2005,n.26/1/2005.

Contro:n.27/3/2003,24/7/2005.

Il Comune di Palombara Sabina ha ritenuto che,a seguito di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, in base alla normativa vigente, potesse applicare retroattivamente la maggiore aliquota del 6 per mille sull'ICI,deliberata in data 8/3/1994,dalla giunta comunale, in luogo della precedente 4,5 per mille.

I relativi avvisi di liquidazione per cifre modeste sono stati oggetto d'impugnazione e moltissimi abitanti sono stati costretti a presentare ricorso.

I giudici della sentenza massimata si sono basati sul fatto che il legislatore può emanare disposizioni con efficacia retroattiva (Corte Cost. n.229/1999,n.341/2000),sulla nota del Ministero delle finanze n.17141/1993 ed anche su quella,n.5905, del Ministero dell'Interno.

I giudici che contrastano tale tesi hanno affermato:

a) che il bilancio di riequilibrio è,per espressa disposizione normativa,un bilancio di previsione accompagnato dall'aumento delle aliquote delle imposte,che può valere solo per il futuro,trattandosi di consolidamento della "gestione corrente",mediante l'attivazione (non anteriore all'esercizio in corso alla data d'aumento tariffario) delle "entrate proprie" del Comune.

b) che la formula: "in deroga ai termini ordinari", cui rinviava l'art. 6 con il richiamo all'art. 25, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144 (poi abrogata con DLgs del 25 febbraio 1995, n.77, art. 123) riguardava l'allora disciplinato "*piano di risanamento*" e, perciò, non poteva disporre per tributi o tariffe ormai riferiti a rapporti pregressi.

c) che con l'entrata in vigore dell'art.3,primo comma della L.n.212/2000 ( Statuto dei diritti del contribuente), per cui «*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo*», è stata inserita nell'ordinamento una regola capace di divenire determinante su questioni analoghe,di grande rilievo "*per la tutela del legittimo affidamento dei cittadini sulla misura del prelievo fiscale e del rispetto della capacità contributiva,al fine di programmare il proprio bilancio economico complessivo in base ad una prospettiva d'imposizione tributaria certa*".

In conclusione,nulla giustificava che si potessero regolare, nel marzo 1994, rapporti ormai esauriti. L'ICI 1993 era stata soddisfatta entro il 15 dicembre 1993, con la scadenza della seconda rata, fissata dall'art. 18 del DLgs. 504 del 1992.

ICI-Immobili posseduti da un Comune al di fuori del loro territorio-  
Esenzione-Solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Sent. n.91 del 26/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Cocco-  
Relatore Moroni-Comune di Roma/Comune di Castelnuovo di Porto.

Gl'immobili posseduti dai Comuni al di fuori del loro territorio sono esenti dall'ICI, ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. a) del DLgs n.504/1992, solo se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e tale destinazione deve essere diretta ed immediata per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

Non ricorrono tali condizioni per gl'immobili siti nel Comune di Castelnuovo di Porto ed acquistati dal Comune di Roma per sopperire ad esigenze abitative della popolazione meno abbiente ed assegnati in locazione a cittadini bisognosi.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992,art. .7,comma 1,lett.a).

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.142/2004,20577/2005.

NOTA

In tema di ICI, ai fini dell'esenzione dal tributo, l'art. 7, comma primo, lett. i), del DLgs n. 504/1992 richiede espressamente che i soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lett. c), del DPR n. 917/1986 utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ad una delle attività esenti (fabbricati dello Stato, regioni, Santa Sede, Stati esteri, ad uso culturali, culto, ecc.).

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, correlando l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo.

Poiché (Cass. n.10646/2005)la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Conseguentemente, l'esenzione non spetta qualora la destinazione statutaria dell'ente soggettivamente esente rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, dalla medesima norma non contemplata.

Il riconoscimento dell'esenzione spetta, quindi, al coesistere di due condizioni: che gli immobili siano utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. (cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) e che l'utilizzazione sia effettuata direttamente dall'ente possessore (Cass.13232/05).

**ICI-Aliquota massima-Delibera-Solo dal Consiglio comunale e motivata.**

**Sent. n.149 del 12/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-Relatore Tozzi-Pellizzari/Comune di Montalto di Castro.**

La decisione di adottare l'aliquota massima per l'ICI può essere presa soltanto dal Consiglio comunale previa adeguata motivazione circa le "straordinarie esigenze di bilancio" che la necessiterebbero.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1992, art.6 come modif. Dall'art.3, comma 53, della L. n.662/1996.

NOTA

L'art. 32 lettera g) della legge n.142/1990 di riforma del sistema delle autonomie locali, demandava alla competenza esclusiva dei consigli comunali "*l'istituzione e l'ordinamento dei tributi*", ivi compresi i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote.

Era, pertanto, illegittima una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza di quella legge, in quanto affetta da incompetenza funzionale e doveva essere disapplicata dal giudice tributario ai sensi dell'art. 7, comma quinto, D.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 con l'annullamento del ruolo (Cass. 16870/03).

Solo con l'art.42, comma due, lettera f) del DLgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali) la determinazione delle aliquote dei tributi locali è stata scorporata da quella della "istituzione ed ordinamento" dei tributi stessi ed è stata sottratta al Consiglio comunale per essere assegnata alla Giunta.

Giova in proposito ricordare che il Consiglio di Stato con decisione n. 4117/2003, ha affermato, che il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della misura d'imposta all'interno dell'ambito stabilito.

**ICI-Immobile sottoposto a sequestro e non utilizzabile-Riduzione aliquota-Condizioni.**

**Sent. n.146 del 12/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-Relatore Tozzi-Comune di Roma/Santoro.**

Per usufruire della riduzione dell'imposta per un immobile sottoposto a sequestro e, pertanto, non utilizzabile è necessaria una specifica comunicazione all'ufficio impositore ed un provvedimento dello stesso che riconosca la sussistenza della causa della riduzione.

Rif. Normativi:DLgs n.504/1992, artt.8 e 9.